



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 123 del 12/11/2012 -
Determinazione nr. 2513 del 13/11/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Sistema Ambiente S.r.l. - Autorizzazione allo scarico in Rio Paisa di acque reflue urbane provenienti dal depuratore di via S. Egidio a servizio della rete fognaria di Fontanafredda e delle frazioni di Ranzano, Romano, Vigonovo, Talmasson, Villadot e P.E.E.P

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- La Società Sistema Ambiente S.r.l. con nota del 09.07.12 ha presentato, a nome dell'Amministratore Unico, l'istanza di modifica dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 776 del 23.03.09 (a seguito dell'autorizzazione allo scarico in fognatura di una nuova tipologia di acque reflue industriali), pervenuta in data 18.07.12 e assunta al prot n. 55814 del 19.07.12;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 17.08.12 assunte al prot. n. 65319 del 05.09.12, di data 30.10.12 assunte al prot. n. 80574 del 06.11.12;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati

- scheda di rilevamento di scarico sottoscritta da titolate datata 09.07.12;
- tavola "Stato di fatto rete fognatura nera" del giugno 2012 in scala 1:10.000 sottoscritta da titolate e con timbro di professionista abilitato;
- nota integrativa del 17.08.12 con allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione che gli scarichi provengono da fognatura come definita nel D.Lgs. 152/06;
- nota integrativa del 30.10.12;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti elaborati:

inviati con nota della Società Sistema Ambiente S.r.l. prot. n. 1075 del 12.06.09, assunta al prot. n. 40190 del 23.06.09:

- All. A1 - Relazione illustrativa stato di fatto al 09.06.09 a firma del tecnico abilitato e del titolare dello scarico;
- All. A2 - Planimetria stato di fatto al 09.06.09 a firma del tecnico abilitato e del titolare dello scarico;

relazione tecnica a firma del tecnico abilitato, allegata all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. n. 776 del 23.03.09

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni, alla nota del 12.06.09 ed alla precedente autorizzazione che:

l'istanza di autorizzazione è riferita allo scarico delle acque provenienti dall'impianto di depurazione; le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo separato che convoglia, attraverso due linee principali, acque reflue domestiche e industriali del capoluogo e delle frazioni di Ranzano, Romano, Vigonovo, Talmasson, Villadolt e P.E.E.P. in comune di Fontanafredda;

la potenzialità di progetto dell'impianto di depurazione è di 7.500 abitanti equivalenti e attualmente ne tratta circa 4.900;

le apparecchiature dell'impianto di depurazione sono costituite da:

- griglia automatica, griglia manuale in by-pass, dissabbiatore statico, by-pass di emergenza, stazione di sollevamento, dissabbiatore-disoleatore aerato, vasca di ossidazione, vasca di sedimentazione, comparto di disinfezione e, per i fanghi, piccolo comparto accumulo-ispessitore posto in prossimità alla vasca di sollevamento, n. 4 letti di essiccamento;
- i sistemi di controllo di processo prevedono un misuratore di ossigeno disciolto nella vasca di ossidazione, un misuratore di portata ad ultrasuoni allo scarico dall'impianto e un sistema di allarme (con invio SMS) che si attiva nel caso si verificassero guasti alle principali apparecchiature elettromeccaniche dell'impianto;

è prevista la realizzazione dei seguenti interventi del progetto definitivo:

- sistema di finissaggio a filtrazione fine, una nuova vasca per la stabilizzazione aerobica e l'ispessimento fanghi e la riparazione delle vasche di ispessimento accumulo fanghi al fine di ripristinarne la tenuta idraulica e la sicurezza statica;

lo scarico dall'impianto di depurazione è accessibile per i campionamenti nel pozzetto indicato come "pozzetto di controllo" nella planimetria dello stato di fatto del depuratore datata 09.06.09;

il recapito finale dello scarico è costituito dal corso d'acqua superficiale Rio Paisa;

ACQUISITO AGLI ATTI in copia Verbale di Assemblea n. 7 del 29.06.2009, con il quale l'Autorità d'Ambito "Occidentale" ha affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato per l'intero ambito territoriale e con effetto per i comuni che hanno la qualità di socio alla Società GEA S.p.A con sede legale in Pordenone (PN) Piazzetta del Portello n. 5 ed alla Società Sistema Ambiente S.r.L. con sede legale in Brugnera (PN), Via San Giacomo n. 9, in conformità al Piano d'Ambito approvato con deliberazione n. 2° del 29.05.2009, alla Carta provvisoria del Servizio Idrico Integrato ed al Disciplinare Tecnico allegato al verbale di assemblea;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio entrambe a firma dell'Amministratore Unico pro-tempore della Società Sistema Ambiente S.r.l. e di data 09.07.12;

DATO ATTO che con nota prot. n. 59631 del 06.08.12 è stato comunicato l'avvio del procedimento ed è stato chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Fontanafredda e al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna;

DATO ATTO:

- di quanto concordato, relativamente a scarichi da depuratori con potenzialità maggiore a 2.000 abitanti equivalenti, con ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone in occasione degli incontri congiunti del 16.05.08 e 17.03.09 in merito al trattamento di disinfezione, ai controlli degli scarichi,

alla trasmissione dei dati, nel rispetto della normativa (all. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

- dei pareri espressi dall'ARPA, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 12.11.12 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, riguardanti fra l'altro la disciplina da rispettare allo scarico, i controlli da effettuare, la manutenzione delle apparecchiature, la localizzazione dei punti di campionamento e le condizioni per la loro accessibilità;

PRESO ATTO che il Comune di Fontanafredda, con nota del 08.11.12, anticipata tramite fax nella medesima data, ha dichiarato che *"gli scarichi di cui si chiede l'autorizzazione sono relativi alla rete fognaria del comune di Fontanafredda (PN) cos' come definita dall'art. 74 comma 1 lettera dd) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."*;

CONSIDERATO che il sistema di fognatura convoglia anche scarichi di acque reflue industriali;

RITENUTO che, ai sensi degli artt. 101, 105 e dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, debbano essere rispettati i limiti delle tabelle 1 e 3 dell'allegato medesimo;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere alcuni interventi di gestione e manutenzione sull'impianto come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 100,00 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 4091 del 17.07.12;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 75,02 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
 - € 100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia
- e pertanto va effettuato da parte della Società conguaglio di € 75,02 da introitare al Cap.3580.10;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque

dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche e integrazioni;

- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R.16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 16 del 01.06.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, come successivamente modificato, la Società Sistema Ambiente S.r.l., con sede legale in comune di Brugnera (PN) via San. Giacomo n. 9, è autorizzata, nella persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, allo scarico in Rio Paisa di acque reflue urbane in comune di Fontanafredda, provenienti dall'impianto di depurazione di via S. Egidio, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettata la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che convogliano anche scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare le tabelle 1 e 3 dell'allegato 5 alla parte terza; il sistema di riferimento per il controllo dello scarico dall'impianto di depurazione di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza si intende riferito al rispetto della concentrazione limite;
 - b) per il parametro *Escherichia coli* deve essere rispettato il limite di 5.000 UFC/100 mL; il trattamento di disinfezione, da utilizzare secondo le previsioni della normativa tecnica vigente (allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06), non dovrà essere tale da determinare la compromissione dell'uso previsto delle acque;
 - c) le apparecchiature dell'impianto di depurazione devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione;
 - d) predisporre un programma di gestione indicando:
 - gli interventi di controllo e manutenzione periodica delle apparecchiature e dei dispositivi per il trattamento delle acque reflue dell'impianto e la frequenza con la quale devono essere effettuati e renderlo disponibile all'autorità di controllo;
 - le operazioni previste per garantire il corretto funzionamento e l'esatta taratura degli strumenti di monitoraggio in continuo installati nell'impianto;
 - e) annotare su apposito quaderno, o con altra modalità, lo svolgimento delle operazioni previste al punto d) a firma del personale incaricato e renderlo a disposizione dell'autorità di controllo;
 - f) i fanghi e i materiali che si generano dal trattamento di depurazione devono essere periodicamente allontanati e gestiti nel rispetto della normativa vigente; in particolare gli eventuali accumuli superficiali di fanghi e/o schiume nella vasca di sedimentazione andranno sistematicamente asportati, evitando il loro eccessivo accumulo sulla superficie della vasca

- medesima e la loro possibile fuoriuscita con il refluo depurato;
- g) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:
- lo scarico dall'impianto di depurazione e lo scarico subito a monte dell'immissione nel corpo idrico recettore;
 - tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni.

3. I campionamenti delle acque reflue devono potersi espletare con le modalità e i criteri previsti dal D.Lgs. 152/06 e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i dispositivi e i manufatti per i campionamenti devono essere idonei allo scopo;
- b) venga concordata con ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone una procedura finalizzata all'effettuazione delle attività di controllo e autocontrollo, con particolare riferimento alle modalità di prelevamento (uso di campionatori automatici refrigerati);
- c) devono essere effettuati, con l'ubicazione e la frequenza precisati e a intervalli regolari nel corso dell'anno, almeno i seguenti autocontrolli, dalla data di ricevimento o del ritiro del presente atto:

- I. in maniera immediatamente consequenziale con frequenza mensile in ingresso e uscita dal depuratore: BOD, COD, Solidi sospesi totali, Azoto totale (N), Fosforo totale (P), *Escherichia coli*;
- II. sui reflui in ingresso al depuratore, con frequenza almeno trimestrale, sui parametri: Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso;
- III. sui reflui all'uscita dal depuratore con frequenza almeno mensile sui parametri: Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, tensioattivi totali, saggio di tossicità acuta;
- IV. sui reflui all'uscita dal depuratore con frequenza almeno trimestrale sui parametri: pH e Idrocarburi totali;

in vasca di ossidazione:

- V. con frequenza almeno settimanale sui parametri solidi sedimentabili dopo 30';
- VI. con frequenza almeno semestrale sui parametri solidi sospesi totali, solidi volatili e indice di volume del fango (SVI);
- VII. con la frequenza che si ritiene opportuna (si suggerisce almeno una volta all'anno), al fine di controllare l'attività biologica nell'impianto su Indice Biotico del fango (S.B.I.), i rapporti di prova di cui ai punti c) I, c) II, c) III, c) IV e c) VII devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo, anche nella forma cartacea; gli autocontrolli previsti ai punti c) V e c) VI e la frequenza dei controlli di cui al punto c) VII devono essere annotati su apposito quaderno o registrati con altra modalità da parte di personale incaricato e messi a disposizione dell'ente di controllo;
- d) i prelievi per il controllo dei parametri di cui al punto c) I, c) II, c) III, c) IV devono essere svolti con le modalità concordate con ARPA nella procedura di cui alla lettera b); le analisi di cui ai punti c) I, c) II, c) III, c) I e c) VII devono essere affidate a laboratorio accreditato o a tecnico abilitato, secondo metodiche ufficiali APAT CNR-IRSA edizione 2003;
- e) i risultati delle analisi di cui ai punti c) I, c) II, c) III, c) IV devono essere inviati con frequenza mensile o quadrimestrale o annuale al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA. su idoneo supporto informatico o via Internet mediante posta elettronica in formato non modificabile tipo PDF o similare; i tabulati di invio dei dati analitici devono contenere almeno le seguenti informazioni accessorie: data e orario di campionamento, Portata dello scarico, Percentuali di abbattimento dei parametri BOD, COD, Solidi Sospesi e *Escherichia coli*.
- f) deve essere predisposto un calendario annuale dei controlli di cui al punto c) I, c) II, c) III, c

IV da comunicare all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone per eventuali interventi di esecuzione di prelievi in contraddittorio e di convalida, entro un mese dalla data di ricevimento o di ritiro del presente provvedimento per i primi controlli e, successivamente, con frequenza annuale;

g) entro il 31.03 con frequenza annuale, venga inviato ad ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone una tavola sinottica dove siano riportati i valori mensili, medio annuo e la relativa deviazione standard rilevati, almeno per i parametri BOD, COD, Solidi sospesi ed *Escherichia coli* in ingresso e uscita dal depuratore.

4. Nel caso di interruzione del funzionamento degli impianti o parti di essi per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.
5. E' facoltà della Società stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento degli impianti.
6. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
7. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
8. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento ed efficace dalla data di ricevimento o del ritiro della stessa. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
9. La presente autorizzazione sostituisce la Determinazione Dirigenziale n. 776 del 23.03.09.
10. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
11. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
12. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno

- di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
- si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
13. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
14. Di dare atto che saranno comunicati alla Società importo e modalità di versamento della somma dovuta quale conguaglio sulle spese sostenute come esplicitate nelle premesse ed eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
15. Il presente atto verrà trasmesso alla Società Sistema Ambiente S.r.l. quale titolare della presente autorizzazione, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Fontanafredda, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 13/11/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni